

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO WEB – E ANNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORMAZIONE - PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI PUBBLICHE DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

_____ in persona di
_____ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- Alla società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n. _____ del _____, è stata aggiudicata l'acquisizione di un applicativo web – e annessi servizi di manutenzione e formazione - per la gestione informatizzata dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

- DURC regolare;
- copie polizze assicurative di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[...]

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la disciplina relativa all'acquisto di un applicativo software web-based che consenta la gestione informatizzata delle procedure concorsuali e delle selezioni pubbliche dell'Agenzia, relativamente alla gestione delle candidature nelle diverse fasi procedurali, ivi compresa l'archiviazione della relativa documentazione generata.

Tutto il software sviluppato ad hoc per l'ATS, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta specificatamente per l'Agenzia, deve intendersi di proprietà di ATS Città Metropolitana di Milano.

L'ATS ha la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere, segnalando le dipendenze dal software commerciale adottato. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia.

Le singole prestazioni che l'Appaltatore si impegna a garantire sono descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, cui si rinvia.

Articolo 2 – Durata del Contratto

L'appalto ha la durata di 36 mesi, decorrenti dal _____.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema in produzione dovranno completarsi entro un periodo di 10 (dieci) giorni solari dal termine delle attività di sviluppo del sistema.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi dedicati ad ATS (collaudo, produzione) ed erogare i relativi servizi di cloud hosting attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca all'Amministrazione la disponibilità di due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).

In esito al collaudo positivo, decorre il servizio di assistenza tecnica e manutenzione che l'Appaltatore deve garantire sino alla scadenza naturale del Contratto.

Alla conclusione naturale del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire all'Amministrazione il trasferimento integrale della base dati, opportunamente documentata attraverso metadati ed in un formato aperto e non proprietario; per lo svolgimento di queste attività l'Appaltatore non può imputare alcun costo all'ATS della Città Metropolitana in quanto già dovuti e ricompresi nel Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 3 – Importo del Contratto

Il valore stimato del presente Contratto è pari a € _____ più Iva se dovuta.

L'importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutte le richieste rappresentate nel presente Contratto.

Articolo 4 – Opzioni contrattuali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del contratto, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Amministrazione, qualora intenda esercitare tale opzione, riferito ai soli servizi di formazione, assistenza e manutenzione, manutenzione evolutiva e Cloud Hosting, ne darà comunicazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Qualora, allo scadere del Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, le stesse si riservano la facoltà di prorogare la durata dello stesso e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando, senza soluzione di continuità, i servizi di formazione, assistenza e manutenzione, manutenzione evolutiva e Cloud Hosting per un periodo massimo presunto di mesi 6. Qualora l'Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore.

Nel periodo di vigenza del Contratto e/o in caso di rinnovo contrattuale, potrà essere applicata la revisione dei prezzi.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- garantire l'esatto adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico, assicurando sempre continuità alle singole e specifiche attività contrattuali;
- garantire le tempistiche di consegna e collaudo di cui all'art. 2 del presente Capitolato e all'art. 6 del Capitolato Tecnico;

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

- a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, a produrre tutti i certificati digitali necessari per la gestione del sistema informativo e validi per tutti gli ambienti operativi messi a disposizione di ATS. Tali certificati digitali dovranno essere intestati ad ATS ed emessi da una Certification Authority (CA) italiana pubblicamente riconosciuta;
- a dedicare al servizio personale professionalmente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'ATS;
- a garantire all'Amministrazione, alla conclusione naturale del contratto, il trasferimento integrale della base dati, opportunamente documentata attraverso metadati ed in un formato aperto e non proprietario, senza oneri o costi aggiuntivi a carico dell'ATS della Città Metropolitana;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

§ 7.1 Fatturazione

L'importo contrattuale verrà riconosciuto come segue:

1. Servizi di sviluppo e personalizzazione delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi, a valle dell'esito positivo del collaudo, con canoni trimestrali ricorrenti distribuiti per tutta la durata contrattuale. Tali costi comprendono gli eventuali costi di licenza d'uso della soluzione adottata. Sono ricompresi tutte le personalizzazioni e sviluppi indicati nel Capitolato Tecnico, ivi compresi quelli indicati come opzionali ovvero che potranno essere rilasciati dall'aggiudicatario in tempi successivi, previo accordo con ATS e che pertanto non rientrano nella manutenzione evolutiva.
2. Servizi di formazione utenti da pagarsi "a consumo", nell'arco di tutto il periodo contrattuale.
3. Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione.
4. Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi "a consumo" dopo il collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate.
5. Servizi di cloud hosting ed erogazione in modalità SaaS da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale, dopo il collaudo e rilascio del sistema in produzione.

L'Appaltatore invia **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 9743167BC0.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 7.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 8 – Responsabilità per infortuni e danni.

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 9- Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il _____ della UOC/UOS _____ dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 10 – Indicatori di qualità, SLA e penalità

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi oggetto del presente Contratto, dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.

RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale

L'indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dal presente Contratto, inclusa l'offerta tecnica dell'Appaltatore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l'applicazione di una penale pari all'1‰ dell'importo totale previsto dal contratto. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Prestazioni temporali
Aspetto da valutare	Rispetto di una scadenza contrattuale		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti di pianificazione
Periodo di riferimento	Durata contratto	Frequenza di misurazione	Ad evento
Dati da rilevare	Per ciascuna scadenza vanno rilevati <ul style="list-style-type: none"> - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell'evento contrattuale 		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RSCT = data_eff - data_prev$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	$RSCT \leq 0$		
Azioni contrattuali	Ogni giorno lavorativo di ritardo ($RSCT > 0$) determina la penale " Slittamento di una scadenza contrattuale " pari all'1‰ contrattuale.		
Eccezioni	Nessuna		

TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, etc.) e all'esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la preconditione per la consegna del software realizzato e dunque per l'avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.

L'indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore al 10% comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto d'Appalto. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sotto caratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo
Periodo di riferimento	La durata della fase di collaudo dell'obiettivo	Frequenza di misurazione	Al termine della fase di collaudo dell'obiettivo
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> - casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) 		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100$		
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$		
Valore di soglia	TNCO \leq 10 %		
Azioni contrattuali	Il non rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale una tantum " Test negativi in collaudo " pari all'1% del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.		
Eccezioni	Nessuna		

GSCO – Giorni di sospensione del collaudo

Con l'indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all'Appaltatore.

Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l'applicazione di una penale una tantum pari all'1% dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel presente Contratto.

	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili all'aggiudicatario		
Unità di misura	Giorno lavorativo	Fonte dati	Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa
Periodo di riferimento	Durata collaudo	Frequenza di misurazione	Al termine del collaudo
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Data della singola sospensione collaudo (<i>Data_sospensione_i</i>) • Data della singola di ripresa del collaudo (<i>Data_ripresa_i</i>) • Numero di sospensioni del collaudo (<i>Nsosp</i>) 		
Regole di campionamento	Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capitati, per le successive)		
Formula	$GSCO = \sum_1^{Nsosp} (Data_ripresa_i - Data_sospensione_i)$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	GSCO = 0		
Azioni contrattuali	Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale "Sospensione del collaudo" pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto.		
Eccezioni	Nessuna		

DAES – Difettosità in avvio in esercizio

Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.

Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio dura due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l'applicazione di una penale pari al pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.		
Unità di misura	Difettosità	Fonte dati	Sistema di tracciatura

Periodo di riferimento	di	Fase di avvio in esercizio	Frequenza di misurazione	di	Al termine del periodo di riferimento
Dati da rilevare		Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)			
Regole di campionamento	di	Nessuna			
Valore Soglie		DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3			
Regole di arrotondamento	di	Nessuna			
Azioni contrattuali		Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale " Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio " pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo			

TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento)

L'indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell'operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 4 (quattro) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante il contratto.

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento		

Unità di misura	Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezza giornate lavorative)	Fonte dati	Sistema di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Il trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	<p>Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione all'Appaltatore [<i>fase attivazione</i>] (<i>inizio</i>)</p> <p>Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [<i>fase esecuzione</i>] (<i>termine</i>)</p> <p>Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (<i>sospensione</i>) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni <u>non imputabili all'Appaltatore (TRO)</u></p>		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TROI = termine - inizio - TRO$ (ore, minuti)		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	TROI	Bloccante: ≤ 4 ore solari	Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (<i>esclusi sabato e festivi</i>)
Azioni contrattuali	<p>Il superamento del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "Ripristino dell'operatività in esercizio" così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio contratto; ➤ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto. 		
Eccezioni	Nessuna		

CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi

L'indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione, misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l'intervento correttivo.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

L'Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l'errore recidivo) l'ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante la vigenza contrattuale.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.		
Unità di misura	Case recidivi	Fonte dati	Sistema di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (<i>Ncase_ricorsivi</i>)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$CSR = Ncase_ricorsivi$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	CSR = 0		
Azioni contrattuali	Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l'applicazione della penale " Interventi di manutenzione correttiva recidivi " pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio.		
Eccezioni	Nessuna		

TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza

L'indicatore di qualità TRRI misura l'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.

L'ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$, per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

frazione, l'ATS applicherà una penale pari all'1% dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Strumento di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento 		
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute		
Formula	$TRRI = \text{Num_richieste}(T_risoluz \leq 4 \text{ ore}) / \text{Num_richieste_pervenute}$ dove: $T_risoluz = \text{Data_risoluz} - \text{Data_ricezione}$		
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$		
Valore di soglia	TRRI $\geq 99\%$		
Azioni contrattuali	Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l'Amministrazione applicherà la penale " Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza " pari all'1% dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione		
Eccezioni	Nessuna		

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 10 (dieci) penalità calcolate sull'intero periodo contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice;
- l'applicazione di oltre 4 penalità calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d'Appalto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione [*con Deliberazione n. _____, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall'Amministrazione con Deliberazione n. _____*];
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale" di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d'Appalto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d'Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.

Articolo 12- Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d'Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico;
8. giusta causa.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 13 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1. Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti

L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

- Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << *L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati*>>;
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: << *Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)*>>.
- Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: << *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*>>.

2. Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: << *La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.*>>

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente **Norma di contratto T&T** nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3. Informazioni da inserire nella scheda T&T Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'Appaltatore. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI/5408 del 25/10/2021 (scheda subcontratto) pagg. da 14 a 18 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità). Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4. Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T (Allegato xxxx al Disciplinare di Gara) a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5. Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la **Scheda T&T** contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Articolo 14 – Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale al contenuto di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

A cura di ATS.

Articolo 16 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ euro _____).

Articolo 17 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.

Articolo 18 - Foro competente

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.

Articolo 19 - Spese bollatura del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.

Articolo 20 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
